

ROGGIERI

SCUTERI / MASJAW



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

30271/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Giuliana FERRUA
dr. Antonio BEVERE
~~dr. Piero SPATTO~~
dr. Maurizio FUMO
dr. Paolo Antonio BRUNO
dr. Paolo DEMARCHI ALBENGO

Presidente *Udienza in pubblica*
Consigliere *udienza*
Consigliere *in data 21 febbraio 2012*
Consigliere

Consigliere

SENTENZA n. 115

REGISTRO GENERALE
N. 21009/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti il 21.1.2011 dall'avv. Antonio Maria La Scala, difensore di
, nato il _____ a _____ e l'_____ dall'avv. Aurelio
Gironda Veraldi, difensore e procuratore speciale delle parti civili
e _____ avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Bari dell'1 ottobre 2010.
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata il 30.1.2012 dall'avv. Aurelio Gironda, difensore
delle parti civili nonché la successiva memoria del 10.2.2012 dello stesso difensore.

Letta, altresì, la memoria depositata il 2.2.2012 dagli avv. Ermenegildo Massimo Scuteri e Francesco Iacopino,

Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.

Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso delle parti civili e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Sentito, altresì, l'avv. Aurelio Veraldi Gironda che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità del ricorso dell'imputato.

Sentiti, inoltre, gli avv. Antonio La Scala e l'avv. Ermenegildo Massimo Scuteri, che, nell'interesse dell'imputato, si sono riportati ai motivi di ricorso ed agli scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il [redacted] della Guardia di Finanza [redacted] era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Bari-sezione distaccata di [redacted], dei reati di seguito indicati:

A) ai sensi degli artt. 81, 589, 61 n. 3 c.p. e 20-bis l. 110/75, perché, nella sua qualità di appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con il grado di maresciallo, ponendo in essere una condotta altamente imprudente armava la sua pistola di ordinanza cal. .9 parabellum 92/SB, matricola [redacted] rimuovendo la sicura ed inserendo il colpo in canna e la consegnava a [redacted] che ne aveva fatto richiesta, pur sapendo che quest'ultima, peraltro affetta da uno stato depressivo, non era adusa al maneggio di un'arma così pericolosa, tanto da cagionarne la morte poiché dall'arma così maneggiata partiva un colpo e attingeva la ragazza al petto trapassandole il cuore;

B) ai sensi dell'art. 593 commi 2 e 3 c.p., perché, immediatamente dopo il verificarsi del fatto descritto nel capo che precede, anziché prestare o chiedere soccorso per [redacted] e comunque dare immediato avviso all'A.G. tramite i suoi superiori, trattandosi di un militare della Guardia di Finanza, e avendo, peraltro, a disposizione in quel momento la propria autovettura per soccorrere la vittima e trasportarla al più vicino nosocomio, si allontanava dal luogo del fatto, ripuliva la sua pistola, si disfaceva altresì sia del bossolo esplosivo che del cappotto della giovane vittima e prendeva servizio di pattuglia automontato con altri suoi commilitoni, all'evidente scopo di non essere individuato e sottrarsi a qualsivoglia responsabilità;

C) ai sensi degli artt. 61 n.2 e 374 commi 1 e 2 c.p., per avere, al fine di conseguire l'impunità del delitto di cui al capo A), posto in essere la condotta descritta nel capo che precede, immutando artificiosamente lo stato dei luoghi e delle cose.

D) ai sensi degli artt. 164 e 47 n. 2 c.p.m.p., per avere, nella qualità descritta nel capo che precede, ceduto momentaneamente la propria pistola di ordinanza a [redacted] e distrutto un proiettile facente parte del munizionamento in dotazione alla stessa arma.

Acc. in agro di Monopoli tra la sera del 28.2 e le prime ore del 01.03.2001

E) ai sensi degli artt. 120 e 47 n. 2 c.p.m.p. e art. 13 cpv. perché, nella qualità di militare appartenente al corpo della Guardia di Finanza con il grado di maresciallo, nonché di aggregato presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Monopoli per l'effettuazione del servizio anti-immigrazione clandestina, nella precipua veste di capo di pattuglia composta dai finanzieri [redacted] e [redacted] violava la consegna relativa al servizio di ordine pubblico e controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina sulla SS 16, tratto costiero compreso tra [redacted] e [redacted] in contrada di [redacted] da svolgere il giorno 1.3.2001, non eseguendo l'attività che gli era stata comandato di espletare, rientrando in caserma alle ore 5,45 dello stesso giorno anziché eseguire il controllo anti-immigrazione clandestina sino alle ore 7,00 dell'1.3.2001.

F) ai sensi degli artt. 48, 61 nr. 2, 479 e 476 ult. comma. c.p. per avere, nella qualità di cui al capo E), indotto i finanzieri [redacted] e [redacted] ad attestare, contrariamente al vero, nel rapporto di servizio del giorno 1.3.2001, atto pubblico fidefacente - rapporto che veniva compilato dallo Sportelli e sottoscritto dai suoi tre commilitoni - che il servizio era cessato alle ore 7,00 dell'1.3.2001, mentre, di fatto, il menzionato servizio veniva svolto dalle ore 0,45 sino alle ore 05,45. Ciò faceva al fine di assicurarsi l'impunità del delitto di omicidio colposo indicato nel capo A) e avere il tempo per occultare le prove della sua responsabilità.

Acc. in [redacted] l'1.3.2001

Con sentenza dell'11 luglio 2008, il Tribunale dichiarava lo [redacted] olpevole del delitto di omicidio colposo di cui al capo A) e del reato di cui al capo D) e, concesso

le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione per il capo A) e di mesi sei di reclusione militare per il capo D). Lo dichiarava, altresì, colpevole dei reati di cui ai capi B)-C), unificati con il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili - , e - da liquidare in separata sede, con attribuzione di provvisionale provvisoriamente esecutiva. Lo assolveva, invece, dalle imputazioni sub E) ed F) con formula dell'insussistenza del fatto.

Avverso la pronuncia anzidetta proponeva appello l'imputato ed appellavano anche le parti civili ed il PG, quest'ultimo con riferimento alla pronuncia assolutoria ed alla concessione delle attenuanti generiche.

Pronunciando sugli anzidetti gravami, la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la pronuncia impugnata, così provvedendo:

- dichiarava lo colpevole del reato di cui al capo F) e, escluse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre conseguenziali statuizioni di legge;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C) D ed E) perché estinti per intervenuta prescrizione;
- ritenuto il concorso della vittima nel reato di omicidio colposo di cui al capo A), rideterminava la misura della provvisionale in favore delle parti civili, da dividere in parti eguali;
- confermava le restanti statuizioni civili, oltre ulteriori disposizioni di legge.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato ed il patrono di parte civile hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo dell'impugnazione in favore dell'imputato eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., contestando l'impianto motivazionale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il reato di falso ideologico. Si duole, in particolare, che l'affermazione di colpevolezza sia affidata a mere congetture, per via di esclusione di ipotesi alternative. Infatti, in considerazione della sottoscrizione

in bianco del *rapportino di servizio* da parte dei commilitoni, su modulo attestante che il servizio si era svolto secondo i tempi della consegna, il giudice *a quo* aveva ritenuto che doveva essere esclusa l'ipotesi di una successiva modifica in senso conforme al vero, in quanto una tale possibilità avrebbe contraddetto le ragioni stesse della richiesta sottoscrizione in bianco; ed aveva, altresì, escluso l'ipotesi della distruzione, in quanto in tal caso lo [] si sarebbe reso responsabile di reato parimenti grave, ossia il falso per soppressione.

Deduce, inoltre, che il rapporto non era stato ancora firmato dall'imputato, quando venne rivenuto dai Carabinieri sul comodino della camera d'albergo in cui lo stesso alloggiava, sicché le due circostanze di fatto (mancata firma e rinvenimento e non già consegna dell'atto alla p.g.) dimostravano che l'atto non era mai uscito dalla sfera di disponibilità del suo autore e mai pervenuto alla cognizione della competente amministrazione.

Il secondo motivo eccepisce identico vizio di legittimità sempre con riferimento al reato di falso ideologico sul riflesso che la condotta ascritta all'imputato non sarebbe sussumibile nel paradigma del reato in contestazione né, ovviamente, avrebbe potuto considerarsi come tentativo, non essendo configurabile il tentativo nei reati di falso, a parte che la condotta si era arrestata in un momento antecedente al raggiungimento dello stadio del tentativo.

Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato e, comunque, non adeguatamente motivato.

Il quarto motivo rileva che la pretesa risarcitoria delle parti civili avrebbe dovuto essere limitata solo al reato di omicidio colposo e non anche al reato di falso. Immotivatamente, inoltre, era stato ritenuto il concorso della persona offesa solo nella misura del 25%, ove invece il suicidio era, per intero, imputabile ad autonoma iniziativa della vittima, che da tempo lo aveva pianificato; non solo. tale dissennata iniziativa costituiva evento imprevedibile che aveva avuto rilievo autonomo nella serie causale che aveva determinato la morte.

Con memoria del 2.2.2012, i difensori hanno proposto nuovi motivi, lamentando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., sul rilievo che infondatamente era stata ritenuta la sussistenza del falso ideologico.

1.2 – Il ricorso delle parti civili deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 538 e dell'art. 580 c.p. Lamenta che il giudice di appello, *mitizzando* la lettera scritta dalla _____ alcuni giorni prima della morte, aveva ignorato altre risultanze processuali, segnatamente la relazione del consulente di fiducia prof.

_____ che avrebbero potuto escludere l'ipotesi del suicidio, accreditando l'ipotesi che la ragazza sia stata uccisa in altro posto ed il suo cadavere lasciato in strada, là dove è stato. Poi, ritrovato. Non era stata, inoltre, considerata la circostanza che la _____ era solita simulare tentativi di suicidio per indurre il padre a lasciarle maggiore libertà; circostanza che avrebbe notevolmente ridimensionato l'efficacia probatoria della lettera anzidetta.

Con memoria del 30.1.2012, il difensore delle parti civili eccepisce, poi, violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 578, 538, 539, 581 e 597 c.p.p. Deduce al riguardo che, in violazione del principio devolutivo, il giudice di appello aveva pronunciato sul capo della sentenza relativo al risarcimento del danno nonostante l'imputato non avesse proposto impugnazione in merito.

2. – All'esame delle censure proposte in favore dell'imputato giova premettere una sintetica puntualizzazione della complessa vicenda oggetto di giudizio, limitatamente – come ovvio – ai profili tuttora rilevanti ai fini della pertinente deliberazione.

2.1 - Per quanto emerge dalla narrativa, la vicenda ha avuto due momenti fondamentali: la drammatica morte di _____ che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si era esplosa un colpo di arma da fuoco all'altezza del cuore, con la pistola d'ordinanza incautamente consegnata dal finanziere con il quale intratteneva una relazione sentimentale; la successiva contraffazione – da parte di quest'ultimo - del rapporto di servizio, fatto sottoscrivere in bianco dai sottoposti, componenti la pattuglia di servizio e redatto in guisa, contrariamente al vero, da far risultare un orario di servizio compatibile con il disegno di assicurarsi l'impunità per quanto accaduto e di occultare le relative prove.

E', dunque, evidente che i due momenti attraverso i quali si è dipanata la fattispecie sostanziale fossero, sin dall'inizio, intimamente connessi, essendo il falso direttamente funzionale al proposito illecito di cui si è detto.

2.2 – Lo sviluppo della vicenda processuale, pure nei termini indicati in narrativa, ha registrato la progressiva delimitazione dell'area di affermata responsabilità penale al

reato di falso per induzione, posto che l'omicidio colposo e le imputazioni accessorie sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

In *parallelo*, si è via via ristretto anche l'ambito di incidenza della responsabilità civile, in ragione del riconosciuto concorso della vittima nella causazione dell'omicidio colposo, quantificato dal giudice *a quo* nella misura partecipativa del 25% in dipendenza dell'improvvisa ed inopinata iniziativa della giovane, che, scesa dall'autovettura dello ed allontanatasi di qualche metro, aveva puntato l'arma contro di sé, esplodendo il colpo di pistola risultato letale.

2.3 - Così focalizzato l'oggetto del presente giudizio, mette conto anche puntualizzare il segmento fattuale rilevante ai fini della controversa *questio* della configurabilità del falso ideologico. Alla stregua di pacifiche emergenze di causa è stato ritenuto per certo che lo Sportelli avesse fatto sottoscrivere in bianco il c.d. *rapportino di servizio*, nel quale, contrariamente al vero, si dava conferma dell'espletamento del servizio nel rispetto degli orari imposti (come risultanti dal primo foglio: dalle 00,00 dell'1.3.2001 alle 7,00 dell'1.3.2001), contrariamente al vero, in quanto il servizio aveva avuto inizio alle 0,45 ed era cessato alle 5,45, su disposizione dello stesso

Parimenti certo è che quest'ultimo non fece in tempo a consegnare il rapporto così confezionato ai suoi superiori, in quanto, nel corso della perquisizione effettuata dai Carabinieri nella stanza d'albergo ove alloggiava, lo stesso rapporto, da lui non ancora firmato, era stato trovato dai militari sul comodino.

3. - Il primo giudice aveva assolto lo dal reato di falso in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il fatto-reato si perfezionava nell'atto in cui, uscito dalla sfera di disponibilità del suo autore, l'atto *incriminato* era consegnato alla P.A., ove invece lo stesso rapporto, neppure sottoscritto dal capopattuglia, era rimasto nella sua sfera di disponibilità.

Il giudice di appello ha ribaltato tale giudizio, considerando perfezionato il falso, su induzione in errore dell'interessato, nel momento stesso in cui i finanziari a lui sottoposti sottoscrivevano il modulo attestativo dei termini di svolgimento del servizio secondo iniziale disposizione, indipendentemente dal fatto che, in separato giudizio, gli stessi militari siano stati, poi, assolti per insussistenza dell'elemento psicologico dal GUP del Tribunale di Bari in esito a giudizio abbreviato.

3.1 - La prima ragione di censura ripropone la tesi difensiva secondo cui, non essendo uscito dalla sfera di disponibilità del suo autore, l'atto non era mai pervenuto alla

cognizione della competente amministrazione. D'altronde, sarebbe meramente congetturale l'assunto secondo cui l'atto, così come ritenuto, sarebbe stato poi modificato, oltreché del tutto illogico in quanto un'eventuale modifica avrebbe vanificato le finalità per le quali il falso sarebbe stato concepito, mentre l'ipotesi alternativa della possibile distruzione avrebbe esposto l'imputato ad altra, parimenti grave, contestazione, ossia quella del falso per soppressione.

La seconda censura è correlata alla prima, attenendo alla soglia di punibilità del fatto-reato in questione, che non sarebbe stata travalicata per le anzidette ragioni, anche per l'impossibilità di configurazione del mero tentativo.

4. - Le censure - esaminabili congiuntamente, per identità di *ratio* contestativa ed anche unitamente ai motivi nuovi di cui alla memoria del 2.2.2012, pur essi in tema di sussistenza del falso ideologico - sono prive di fondamento.

Ed invero, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale, come autore dell'atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l'atto lasciandolo allo stadio di mero proposito*. Sintantoché l'atto sia rimasto nella disponibilità dell'imputato e non sia affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno, non essendosi realizzato l'evento: la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della Pubblica Amministrazione di cui l'imputato è dipendente (cfr. Cass. sez. 5 23.10.1992 n. 834, rv. 193484; cfr., pure, id. sez. 5, 22.10.1993, n. 9923, rv. 196439 e 9.9.1996, n. 4132, rv. 206564; il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante "l'immutatio veri", sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un "iter criminis", non è configurabile il tentativo neppure nella consegna dell'atto da parte del pubblico ufficiale al privato, in quanto la possibilità di agevole completamento è

un'eventenza di consumazione che non serve a rendere penalmente rilevanti, "sub specie" di falso, gli atti preparatori anteriori) non si attaglia al caso di specie, relativo al falso per induzione.

La contraria opinio muove, infatti, da un equivoco di fondo. Il momento consumativo non coincide, infatti, con quello della consegna dell'atto come redatto ai superiori gerarchici dello [] (e suscettivo, quindi, sino a quel momento, di ogni possibile modifica od aggiunta), ma in quello in cui i funzionari sottoposti

[] indotti in errore dal capopattuglia, si determinarono a sottoscriverlo *in bianco*, pur confidando nella successiva correzione, da parte sua, dei tempi di servizio prestampati (dove la loro assoluzione in separato giudizio). La materialità del falso ideologico era definita e perfetta in quel momento. L'atto pubblico, attestante tempi di servizio inventieri, era, dunque, perfetto in ogni componente, essendo all'uopo irrilevante che l'autore mediato (lo [] non lo avesse ancora consegnato ai diretti superiori.

4.1 – Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, si colloca, invece, in area di inammissibilità, afferendo a profilo squisitamente di merito, in ordine all'assetto sanzionatorio, notoriamente affidato alla discrezionalità del giudice e sottratto al sindacato di legittimità ove assistito, come nel caso di specie, da motivazione congrua e pertinente.

4.2 – Infondato è anche il quarto motivo, riguardante le statuizioni civili, nel duplice riflesso che lo sostanzia. Quanto al primo, riguardante il mancato contenimento delle istanze risarcitorie al solo ambito dell'omicidio colposo e non anche al falso in contestazione, sarà sufficiente richiamare l'orientamento interpretativo sulla natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica, siccome intesi a tutelare direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 5.12.2008, n. 2076, rv. 242361; cfr. Cass. Sez.Un. n. 46982 del 25.10.2007, rv. 237855), a sostegno dell'assunto che il fatto-reato in questione era teleologicamente volto a garantire all'odierno ricorrente l'impunità dalle altre contestazioni, donde la diretta ricaduta sul versante della sfera giuridica delle persone offese, costituitesi parte civile. E quanto al secondo profilo, relativo alla misura della partecipazione concorsuale della vittima nella

produzione dell'evento-morte (a dire dello _____ totalmente a lei riferibile, stante l'imprevedibilità del gesto), è agevole considerare che si tratta di determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che del relativo esercizio ha dato compiuta e pertinente giustificazione. A tanto si aggiunga che dal testo della sentenza impugnata risulta che lo _____ aveva ammesso, in sede dibattimentale, di essere a conoscenza dei propositi suicidari della giovane _____ il che, già di per sé, collide con qualsiasi rivendicazione di ragionevole imprevedibilità del gesto, esaltando, di contro, l'irresponsabilità dell'affidamento della pistola di ordinanza a persona di cui era noto - e forse anche evidente - lo scompenso emotivo.

5. - Il ricorso delle parti civili si colloca ai limiti dell'ammissibilità, riproponendo - *sub specie* del vizio motivazionale - ipotesi alternative alla tesi del suicidio, adombrando diverse soluzioni ricostruttive immotivatamente disattese dai giudici di merito. La doglianza è, comunque, priva di fondamento, in quanto la ricostruzione della vicenda sostanziale nei termini recepiti nelle due sentenze di merito è frutto di prudente apprezzamento di merito, del quale il giudice *quo* ha reso ampia e plausibile giustificazione, la cui tenuta logica non è affatto scalfita dalle contrarie deduzioni difensive con essa concettualmente e logicamente inconciliabili.

Infondati sono anche i motivi di cui alla memoria del 30.1.2012, con i quali si lamenta la violazione del principio devolutivo sul riflesso che il giudice di appello aveva pronunciato sul capo relativo al risarcimento del danno (peraltro, con il riconosciuto concorso colposo della vittima) senza che lo stesso fosse stato fatto oggetto di impugnativa da parte del ricorrente

A sostegno della ritenuta infondatezza sarà sufficiente il richiamo alla norma processuale di cui al comma quarto dell'art. 574 c.p.p., secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili *se questa pronuncia dipende dal capo o punto impugnato*. L'effetto estensivo è automatico, stante - nel caso di specie - la diretta dipendenza delle statuizioni civili dai capi impugnati e, comunque, la ritenuta estensibilità delle censure di parte ricorrente anche alle stesse disposizioni civili in quanto direttamente (e, per quanto si è detto, inscindibilmente) connesse anche a reati (come l'omicidio colposo) dichiarati estinti per prescrizione.

6. - Per quanto precede i ricorsi in favore dell'imputato e delle parti civili devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti private delle spese dalle stesse sostenute.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara compensate le spese tra le parti private.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F. B. ANTONI

IL PRESIDENTE

U. M.

Depositata in Cancelleria
Roma, il 24 LUG. 2012



Funzionario Giudiziario
Renzo SCHEGGI

[Signature]

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 5,31
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: ruggieri
IL: 28/08/2012

Numero: 30271

Anno: 2012

Penale

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 5,31
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: LA SCALA ANT
ONIO MARIA
IL: 25/08/2012